



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

SESTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche per l'istruzione, la formazione ed il lavoro, politiche per la ricerca;
politiche per la cultura, il turismo e lo sport)

Progetto di legge regionale n. 274 relativo a:

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN
MATERIA DI LAVORO, CULTURA, TURISMO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

**Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo
49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto**

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del:

PROGETTO DI LEGGE N. 274

di iniziativa della Giunta regionale

Licenziato il 16 ottobre 2024 nella seduta n. 143
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	38	31	7	
Maggioranza richiesta	20			

Incaricata di relazionare in Aula la Consigliera Francesca SCATTO

Incaricata di relazionare in aula la Consigliera Vanessa CAMANI
(relazione di minoranza)

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN MATERIA DI LAVORO CULTURA, TURISMO ED EDILIZIA SCOLASTICA

Relazione

Relatore: la consigliera Francesca SCATTO

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il progetto di legge n. 274 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di lavoro, cultura, turismo ed edilizia scolastica" si inserisce nel solco della costante attività di monitoraggio e manutenzione dell'ordinamento regionale che la nostra Regione persegue da anni. Questo provvedimento, in continuità con l'indirizzo seguito nel corso degli ultimi anni, mira a introdurre norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione e all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente in diverse materie di competenza della Sesta Commissione consiliare permanente.

Gli obiettivi generali del progetto di legge spaziano dalla semplificazione amministrativa, intesa sia come riassetto normativo per garantire la certezza giuridica che come snellimento delle procedure, alla manutenzione del quadro normativo attraverso il coordinamento delle disposizioni vigenti. Il provvedimento mira, inoltre, ad adeguare l'ordinamento regionale alle mutate esigenze del territorio e ai cambiamenti della legislazione nazionale, perfezionando le norme sulla base delle risultanze applicative e delle esperienze maturate.

Il progetto di legge in esame, in quanto strumento di adeguamento ordinamentale, non introduce nuove discipline organiche di settore, né disposizioni che comportino nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Si tratta, piuttosto, di un intervento mirato, che opera attraverso modifiche puntuali alle leggi regionali esistenti, con l'obiettivo di renderne più efficace l'applicazione e più aderente alle finalità originariamente individuate dal legislatore.

Il progetto di legge si compone di 13 articoli, suddivisi in 5 Capi, che intervengono su diverse aree tematiche: lavoro, cultura, turismo ed edilizia scolastica. Il Capo I, comprendente gli articoli da 1 a 7, modifica la legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 in materia di occupazione e mercato del lavoro. Il Capo II, con gli articoli 8 e 9, interviene in materia di cultura. Il Capo III, costituito dall'articolo 10, riguarda il settore del turismo. Il Capo IV, con l'articolo 11, si occupa di edilizia scolastica. Infine, il Capo V contiene le disposizioni finali.

Entrando nel merito delle singole disposizioni, il Capo I del progetto di legge apporta significative modifiche alla legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", con l'obiettivo di adeguare la normativa regionale alle recenti evoluzioni del quadro legislativo nazionale e alle mutate esigenze del mercato del lavoro veneto.

L'articolo 1 interviene sull'articolo 10 della legge regionale 3/2009, sopprimendo il parere del Comitato di coordinamento istituzionale sul Programma regionale per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento. Questa modifica si è resa necessaria per adeguare la norma al nuovo ruolo del Comitato, che non prevede più il rilascio di pareri. L'intervento mira a

correggere un refuso presente nella legge regionale, dove non si era tenuto conto del mutato ruolo del Comitato di coordinamento istituzionale. Vengono quindi soppresse le parti che riguardano il parere del Comitato sul Programma regionale e sugli indirizzi adottati per predisporlo.

Gli articoli 2, 3 e 4 introducono la pianificazione triennale, con piano da aggiornarsi annualmente, delle attività di Veneto Lavoro, in sostituzione di quella annuale. Questi articoli modificano rispettivamente gli articoli 12, 13 e 15 della legge regionale 3/2009. L'intervento si configura come un adeguamento ordinamentale in quanto risponde all'esigenza di allineare la programmazione di Veneto Lavoro con quanto previsto dal D.L. 9 giugno 2021 n. 80 e dal D.Lgs 118/2011 per gli enti strumentali, che richiede un Piano delle attività di durata almeno triennale. La modifica risponde altresì alla necessità sostanziale di una programmazione di più ampio respiro, capace di affrontare l'evoluzione del mercato del lavoro con una visione strategica di medio termine.

L'articolo 5 modifica l'articolo 19 della legge regionale 3/2009, intervenendo sulla procedura di adozione della dotazione organica di Veneto Lavoro. Questo intervento ha l'obiettivo di chiarire e ottimizzare i processi amministrativi interni all'ente. In sede di Commissione, è stato approvato un emendamento che ha integrato il testo originario, prevedendo che la dotazione organica sia adottata dal Direttore e che la Giunta regionale ne prenda atto, in conformità a quanto previsto dai commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 15 della stessa legge. Quest'ultima specificazione garantisce una maggiore chiarezza procedurale e un corretto equilibrio tra autonomia dell'ente e supervisione regionale, assicurando la piena coerenza con il quadro normativo complessivo, in particolare con la legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 sulla vigilanza e il controllo sugli enti regionali.

Gli articoli 6 e 7 introducono la possibilità di affidare alcuni servizi per il lavoro agli operatori accreditati, modificando rispettivamente gli articoli 21 e 26 della legge regionale 3/2009. Questo intervento si configura come un adeguamento ordinamentale di particolare rilevanza, in quanto recepisce e attua a livello regionale le novità introdotte dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con legge 3 luglio 2023, n. 85. La norma nazionale ha innovato la disciplina dei servizi per il lavoro, introducendo misure quali l'Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro, e ha espressamente previsto la facoltà per le regioni di coinvolgere gli operatori accreditati in determinate attività. L'articolo 6 del progetto di legge traduce questa facoltà in una concreta possibilità operativa, introducendo - anche sulla scorta di analoghe esperienze di altre regioni - un nuovo comma 2 bis all'articolo 21 della legge regionale 3/2009. Questa disposizione prevede che la Giunta regionale possa affidare agli operatori accreditati specifici servizi, ovvero la stipula del patto di servizio personalizzato e la presa in carico dei lavoratori svantaggiati, nonché la profilazione dell'utente, in quanto considerato connesso funzionalmente in una logica di unitarietà del servizio e presa in carico del suo destinatario. A garanzia e tutela della utenza - ed in applicazione ai principi generali della materia del mercato del lavoro e relativi servizi, come recepiti dalla legge regionale n. 3 del 2009 che ha operato la scelta (art. 20) di promuovere un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati, così individuando, accanto al sistema pubblico (ed alle funzioni assegnate in esclusiva al sistema pubblico: vedi articolo 21) anche la figura giuridica degli operatori

privati accreditati e le relative forme di cooperazione e raccordo, con la declinazione dei servizi che la Giunta regionale può affidare agli operatori accreditati e con quelli che devono rimanere in esclusiva in capo al sistema pubblici dei servizi per il lavoro - è previsto che tale affidamento operi sulla base di una convenzione quadro definita dalla Giunta regionale, in conformità alla quale l'ente Veneto Lavoro stipulerà apposite convenzioni con gli operatori accreditati, ed assicurando soluzioni di conformità agli indirizzi sulla gestione della rete pubblica dei servizi per il lavoro definiti dalla Giunta regionale, ivi compresa la vigilanza e il controllo sul rispetto degli stessi.

L'articolo 7 completa l'intervento, coordinando queste nuove disposizioni con il quadro normativo esistente, in particolare modificando l'articolo 26 della legge regionale 3/2009 per garantire coerenza con le nuove modalità di affidamento dei servizi.

Passando al Capo II, l'articolo 8 interviene sulla legge regionale 25 luglio 2008, n. 8 "Celebrazione della giornata dei Veneti nel Mondo". La modifica principale, proposta dalla Giunta, semplifica l'iter di approvazione del programma annuale degli interventi, eliminando il passaggio in Commissione consiliare. Questa semplificazione è giustificata dalla natura circoscritta dell'evento e dalla già esistente rappresentanza della Commissione nella Consulta regionale dei Veneti nel mondo, nonché dalla natura di mero atto gestionale dell'approvazione del programma annuale. La Commissione, nell'ottica di un migliore coordinamento normativo, ha proposto e approvato un emendamento che integra l'articolo 8. Questo emendamento modifica la legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, inserendo un esplicito riferimento alla giornata di celebrazione dei Veneti nel Mondo nel programma annuale degli interventi. L'obiettivo di questa integrazione è garantire che, nonostante la semplificazione procedurale, la programmazione della giornata dei Veneti nel Mondo rimanga saldamente inserita nel contesto più ampio delle iniziative regionali per i Veneti nel mondo, assicurando così continuità e coerenza nella pianificazione di queste attività.

L'articolo 9, introdotto con un emendamento proposta dalle consigliere Ostanel e Scatto, illustrato e approvato nella seduta n. 138 dell'11 settembre, aggiunge un nuovo comma all'articolo 14 della legge regionale 16 luglio 2019, n. 17 "Legge per la cultura". Questa integrazione prevede obblighi di trasparenza per gli enti e le istituzioni culturali che ricevono finanziamenti regionali. In particolare, si richiede a questi soggetti di rendere pubblici sui propri siti web bandi e avvisi per l'accesso ai contributi e la partecipazione alle iniziative finanziate dalla Regione, in conformità a criteri di completezza, tempestività, semplicità di consultazione e comprensibilità. La Commissione ha ritenuto fondamentale questo intervento per garantire una maggiore responsabilità gestionale e una più ampia partecipazione degli operatori culturali alle iniziative regionali.

Il Capo III, con l'articolo 10, modifica l'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 sul turismo, intervenendo sul regime sanzionatorio applicabile alle agenzie di viaggio che violano gli obblighi relativi ai requisiti per l'apertura o gli obblighi assicurativi. Questo intervento si configura come un adeguamento ordinamentale in quanto risponde alle esigenze emerse dall'applicazione pratica della norma e allinea la legislazione regionale alle migliori pratiche adottate da altre regioni italiane. La ratio dell'intervento è

introdurre un approccio più graduale e proporzionato alle sanzioni, bilanciando la necessità di garantire il rispetto delle norme con l'esigenza di tutelare la continuità operativa delle imprese del settore turistico. In particolare, per le agenzie di viaggio, si sostituisce l'immediata cessazione dell'attività con un periodo di sospensione fino a 12 mesi, durante il quale l'agenzia può regolarizzare la propria posizione. Solo in caso di persistente inadempienza si applicano la sanzione pecuniaria e la cessazione dell'attività. Questa modifica, pur mantenendo un sistema di controlli efficace a tutela dei consumatori, offre maggiori garanzie alle imprese del settore, allineando la normativa veneta a quella di altre sette regioni italiane e della Provincia di Trento. L'intervento si inquadra nell'ambito dell'adeguamento ordinamentale, in quanto perfeziona il quadro normativo esistente alla luce dell'esperienza applicativa e del confronto con altre realtà regionali, senza introdurre nuove discipline organiche o comportare oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Il Capo IV, con l'articolo 11, apporta significative modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 in materia di edilizia scolastica. Questo articolo è stato oggetto di una riscrittura completa nella seduta di Commissione del 18 settembre, al fine di migliorare la chiarezza e l'efficacia della norma, evitando potenziali conflitti interpretativi. La nuova formulazione aggiorna innanzitutto il titolo della legge, sostituendo le vecchie denominazioni "materne, elementari e medie" con le attuali "dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado", allineando così il linguaggio legislativo alla terminologia corrente nel sistema scolastico. L'intervento principale riguarda la ridefinizione dell'ambito di applicazione dei contributi regionali per l'edilizia scolastica. La norma esclude esplicitamente dal novero dei beneficiari le scuole paritarie che svolgono il servizio di istruzione con modalità commerciale e le istituzioni per l'istruzione non paritarie. Questa modifica, lungi dall'introdurre una nuova disciplina, codifica e chiarisce una prassi già in uso, basate sull'applicazione dell'Ordinamento complessivo. La ratio di questo intervento è duplice: da un lato, si mira a delimitare con maggiore precisione il perimetro dei beneficiari, garantendo che i contributi regionali siano destinati alle istituzioni scolastiche che svolgono un effettivo servizio pubblico senza finalità di lucro; dall'altro, si intende semplificare la gestione amministrativa dei contributi, sottraendoli alla complessa disciplina degli aiuti alle imprese. Un elemento innovativo è la delega alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare - che si esprime entro 30 giorni decorsi i quali si prescinde dal parere - per l'individuazione delle condizioni che caratterizzano lo svolgimento dell'istruzione paritaria con modalità non commerciale. Questa disposizione garantisce la flessibilità necessaria per adattare i criteri alle eventuali evoluzioni del settore educativo.

Il Capo V, comprendente gli articoli 12 e 13, contiene le disposizioni finali del progetto di legge. L'articolo 12 introduce la clausola di neutralità finanziaria, elemento caratteristico e necessario dei provvedimenti di adeguamento ordinamentale. L'articolo 13, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge, disponendo che essa avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Per quanto riguarda l'iter del provvedimento, il progetto di legge è stato presentato dalla Giunta regionale il 2 luglio 2024 e assegnato alla Sesta Commissione l'11 luglio. L'illustrazione è avvenuta nella seduta n. 135 del 19

luglio, seguita dall'esame nelle sedute n. 138 dell'11 settembre, n. 139 del 18 settembre e n. 143 del 16 ottobre 2024. La Prima Commissione ha espresso il proprio parere in data 9 ottobre. La Commissione ha concluso l'esame del provvedimento, dopo aver ricevuto il previsto parere della Prima commissione il giorno 9 ottobre 2024, nella seduta del 16 ottobre 2024, approvandolo a maggioranza.

Hanno votato a favore i seguenti consiglieri, rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari e Favero con delega Corsi), Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro, Giacomini, Sandonà, Scatto, Vianello e Villanova), Veneta Autonomia (Piccinini), Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni (Pavanetto), Forza Italia Berlusconi – Autonomia per il Veneto (Bozza), Veneta Autonomia (Piccinini).

Hanno espresso voto contrario i consiglieri rappresentanti dei gruppi consiliari: Partito Democratico Veneto (Camani, Zottis), Il Veneto che Vogliamo (Ostanel).

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN MATERIA DI LAVORO, CULTURA, TURISMO ED EDILIZIA SCOLASTICA

CAPO I - Disposizioni in materia di lavoro

Art. 1 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. All'articolo 10 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 le parole: "*del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7*" sono soppresse;
- b) al comma 6 le parole: "*e il comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7*" sono soppresse.

Art. 2 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 le parole: "*annuale delle attività*" sono sostituite dalle seguenti: "*triennale delle attività e dei relativi aggiornamenti annuali*".

Art. 3 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 "Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni", le parole: "*entro il 30 ottobre un piano annuale delle attività*" sono sostituite dalle seguenti: "*entro il 31 ottobre un piano triennale delle attività, aggiornato annualmente*".

Art. 4 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, come sostituita dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36, le parole: "*annuale delle attività*" sono sostituite dalle seguenti: "*triennale delle attività ed i relativi aggiornamenti annuali*".

Art. 5 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: "*proposta dal direttore e approvata dalla Giunta regionale,*" sono sostituite dalle seguenti: "*adottata dal direttore e della quale la Giunta regionale prende atto*" e sono aggiunte in fine le seguenti: "*, in conformità a quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 15,*".

**Art. 6 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".**

1. All'articolo 21 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine dell'alinea del comma 2, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36, sono aggiunte le parole: *"fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis"*;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. La Giunta regionale può affidare agli operatori accreditati ai sensi dell'articolo 25 i servizi di cui alle lettere a bis) e d) del comma 2 sulla base di una convenzione quadro approvata dalla medesima. A tal fine l'ente regionale Veneto Lavoro stipula apposite convenzioni con gli operatori accreditati in conformità alla convenzione quadro e agli indirizzi di cui all'articolo 21 bis."

**Art. 7 - Modifica all'articolo 26 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".**

1. All'inizio dell'alinea del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36, sono inserite le parole: *"Fermo restando quanto previsto dal comma 2 bis dell'articolo 21,"*.

CAPO II - Disposizioni in materia di cultura

Art. 8 - Modifica dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 luglio 2008, n. 8 "Celebrazione della giornata dei Veneti nel Mondo" e modifica dell'articolo 14 comma 2 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo ed agevolazioni per il loro rientro".

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 8, le parole: *" , sentita la competente Commissione consiliare, "* sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, dopo le parole: *"approva il programma annuale degli interventi"* sono aggiunte le seguenti: *" , ivi compresa la individuazione della giornata di celebrazione dei Veneti nel mondo di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 8"*.

**Art. 9 - Modifica dell'articolo 14 della legge regionale del 16 luglio 2019, n. 17
"Legge per la cultura".**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale del 16 luglio 2019, n. 17 è inserito il seguente comma:

"2 bis. Gli enti e istituzioni culturali cui la Regione del Veneto a vario titolo partecipa o aderisce e che risultano destinatari di finanziamenti regionali per l'attuazione di iniziative culturali e di spettacolo in conformità agli strumenti di programmazione del settore, al fine di garantire trasparenza nella loro gestione mediante la più ampia partecipazione a tali iniziative da parte degli operatori del settore culturale e dello spettacolo, sono tenute a rendere pubblici sui rispettivi siti web ed in conformità a criteri di completezza, tempestività, semplicità di consultazione e comprensibilità, bandi ed avvisi per l'accesso ai contributi e la partecipazione ad iniziative a cui concorrono i finanziamenti regionali."

CAPO III - Disposizioni in materia di turismo

Art. 10 - Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. All'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n.11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera f) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

"f) gli organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo che violino gli obblighi in materia di assicurazione previsti dall'articolo 40;";

b) dopo la lettera f) del comma 5 è aggiunta la seguente:

"f bis) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che violi gli obblighi in materia di requisiti per l'apertura di agenzia di viaggio e turismo ai sensi dell'articolo 37, nonché gli obblighi in materia di assicurazione previsti dall'articolo 38, decorso il periodo di dodici mesi di sospensione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo disposta dal comune a seguito di accertamento delle suddette violazioni, anche su segnalazione della Giunta regionale; la sospensione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo cessa anticipatamente senza applicazione di sanzioni amministrative, con l'accertamento da parte del comune del ripristino dei requisiti per l'apertura e delle coperture assicurative da parte del titolare, anche su segnalazione della Giunta regionale.";

c) al comma 8, dopo la lettera: "f)" è aggiunta la seguente: "f bis)".

CAPO IV - Disposizioni in materia di edilizia scolastica

Art. 11 – Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 'Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie'

1. L'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 è così sostituito:

"Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. *Per il miglioramento e il recupero del patrimonio edilizio scolastico la Regione concede contributi per lavori di ampliamento, completamento e sistemazione di edifici adibiti o da adibire a sedi di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, con esclusione delle scuole paritarie che svolgono il servizio di istruzione con modalità commerciale e delle istituzioni per l'istruzione non paritarie.*

2. *Ai fini della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, individua con proprio provvedimento le condizioni che caratterizzano lo svolgimento dell'istruzione paritaria con modalità non commerciale."*

2. Il titolo della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 è così conseguentemente sostituito: *"Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado"*.

CAPO V - Disposizioni finali

Art. 12 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 13 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di lavoro	6
Art. 1 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"	6
Art. 2 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" ...	6
Art. 3 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" ...	6
Art. 4 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" ...	6
Art. 5 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" ...	6
Art. 6 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"	7
Art. 7 - Modifica all'articolo 26 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" ...	7
CAPO II - Disposizioni in materia di cultura	7
Art. 8 - Modifica dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 luglio 2008, n. 8 "Celebrazione della giornata dei Veneti nel Mondo" e modifica dell'articolo 14 comma 2 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo ed agevolazioni per il loro rientro"	7
Art. 9 - Modifica dell'articolo 14 della legge regionale del 16 luglio 2019, n. 17 "Legge per la cultura"	7
CAPO III - Disposizioni in materia di turismo	8
Art. 10 - Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"	8
CAPO IV - Disposizioni in materia di edilizia scolastica	8
Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 'Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie'	8
CAPO V - Disposizioni finali	9
Art. 12 - Clausola di neutralità finanziaria.	9
Art. 13 - Entrata in vigore	9